MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" e, in particolare, l'articolo 34 che contiene la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate**;**

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 04 febbraio 2019, Reg.ne n. 152, in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che: "*il trattamento di cui al precedente visto è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa emesso ai sensi dell'art. 41 comma 1 quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

il Direttore Generale

VISTA l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con cui si dispone che "*il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno*";

VISTA la circolare n. 10 del 06 maggio 2019 avente ad oggetto *"trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72*";

VISTA la nota protocollo n. 8342/2019, integrativa della circolare n. 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che autorizza il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma che prevede il finanziamento della misura e assicurare il costante controllo dei costi;

VISTO il DPCM del 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 al n. 62, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali alla dott.ssa Manuela Gaetani;

ATTESO che la M.D.S. S.p.A. è stata sottoposta al regime di amministrazione giudiziaria, per effetto di sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p., disposto con provvedimento emesso dal Tribunale di Latina – sezione GIP – il 28 maggio 2024, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R.: 3395/2023 e n. R.G. G.I.P: 1317/2024;

CONSTATATO che in data 5 agosto 2024 il giudice delegato del Tribunale di Latina ha autorizzato la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 41, comma 1 *quinquies*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dal referente aziendale delegato con comunicazione pervenuta tramite il portale CIGSonline il 14 agosto 2024;

RILEVATO che in data 9 agosto 2024 l'Amministratore Giudiziario della M.D.S. S.p.A., previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha presentato istanza - protocollo n. 40/13451/2024 del 12 agosto 2024 - successivamente integrata tramite il portale CIGSonline, contrassegnata dal n. 89169, tendente ad ottenere la concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72 per il periodo dal 1°settembre 2024 al 31 dicembre 2024 per un totale di 25 lavoratori, conforme a quanto disposto nella normativa, nel decreto n. 1/2019 e nella circolare n. 10/2019 sopra richiamati;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
il Direttore Generale

CONSTATATO che in data 10 ottobre 2024 è stato sottoscritto presso la Prefettura di Latina il verbale di accordo finalizzato alla concessione del trattamento di CIGS ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, trasmesso e acquisito il 16 ottobre 2024 con protocollo n. 40/15226, contenente il prospetto per la quantificazione dell'onere di spesa.

CONSTATATO che in sede di verbale di accordo presso la Prefettura di Latina è stata confermata l'esclusione dal trattamento per i lavoratori Melzi Daniele e Melzi Mirko e sono state accertate le dimissioni, con decorrenza 29 agosto 2024, del lavoratore SULAJ ALI, con conseguente eliminazione dei detti nominativi dal prospetto definitivo che, quindi, prevede un numero di lavoratori pari a 24 unità;

RITENUTO pertanto di poter concedere il trattamento richiesto

D E C R E T A

Articolo 1

1. È concesso, in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come disposto dall'articolo 5, comma 1, del succitato decreto interministeriale n. 1 del 2019, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 72, relativamente al periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024 in favore dei lavoratori dipendenti della M.D.S. S.p.A. con sede in Aprilia (LT) - Via Vanzina 24, P.IVA 02533330599 - Matricola INPS 4012118942 - per un massimo di 24 unità lavorative.
2. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'Amministratore Giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 2

1. L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
2. L'I.N.P.S. verifica che con il presente decreto non sia superato il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

il Direttore Generale

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.